



## Unione Sindacale Italiana Finanziari

Ufficio Legale e Contenzioso



Oggetto: Parere in merito al diritto al conteggio dei 6 scatti stipendiali sul T.F.S da applicare al personale che cessa dal servizio prima del limite di età ordinamentale. D.L. 387/1987 interpretato alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019.

Con il presente lavoro, approfondito insieme all' Avv. Alessandro Cassiani del foro di Roma, si vuole soffermare brevemente l'attenzione sull'istituto pensionistico dei sei scatti stipendiali come in oggetto indicato.

Come si evince dal D.L. n. 387/1987, in aggiunta alla base pensionabile del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, con esclusione del Corpo dei vigili del fuoco, sono attribuiti sei aumenti periodici calcolati all'atto della cessazione dal servizio. Tali aumenti periodici sono, quindi, utili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e della cosiddetta buonuscita.

È importante sottolineare che i sei scatti di cui al presente lavoro, si applicano diversamente a seconda del regime pensionistico di riferimento, sia esso retributivo, contributivo o misto. Ovviamente, a seconda del regime pensionistico, la loro incidenza muta. Va aggiunto che, questo istituto, non è in contrapposizione con gli altri benefici pensionistici cui il lavoratore ha diritto. Questi si aggiungono ad essi, non si sostituiscono.

L'ammontare di ciascun aumento è pari al 2.50% e, dall'anno 2005, vengono calcolati sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, I.I.S, alle classi e agli scatti per il personale con qualifica dirigenziale, ai benefici di infermità- ai sensi dell'articolo 3 della legge 539/1950, nonché sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'indennità di vacanza contrattuale e sull'assegno *ad personam*.

Ed ancora, l'istituto in parola viene considerato nel calcolo del T.F.S. delle Forze Armate e di Polizia solamente nel caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta per una delle seguenti casistiche:

1. raggiungimento del limite di età ordinamentale;
2. permanente inabilità al servizio;
3. decesso.

Non è chiaro, dalla lettura della legge, se si debbano applicare anche a chi cessa il servizio su domanda, qualora l'interessato abbia compiuto 55 anni di età e, nel contempo, abbia maturato almeno 35 anni di servizio utile.

Su quest'ultimo punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019 ha espresso chiaramente i suoi principi ancorché partendo da un caso diverso (carriera prefettizia).

Nonostante quanto previsto dalla normativa, infatti, ad oggi l'INPS non tiene conto dei sei scatti stipendiali per il calcolo del T.F.S. di coloro che cessano il servizio su domanda, indipendentemente dall'anzianità anagrafica e di servizio dell'interessato. Dei sei scatti stipendiali, quindi, l'INPS non ne tiene conto per coloro che vanno in pensione con 55 anni di età e 35 anni di servizio e prima del limite di età ordinamentale.

Il Consiglio di Stato, con questa rilevante sentenza, ha riconosciuto anche al personale che cessa dal servizio, prima del limite di età ordinamentale, il diritto al conteggio dei sei scatti stipendiali sul T.F.S.

Si riporta un estratto della sentenza stessa.

Il Supremo Consesso Amministrativo si è pronunciato sul ricorso proposto dal Prefetto di Bari avverso la determina INPDAP recante la liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui ha ommesso di computare nella base di calcolo i sei scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che era stato rigettato dal T.A.R. Puglia, il quale ha posto a fondamento della decisione la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nell'elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell'indennità di cui si tratta, contenuto nell'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, nonché la non applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio del citato art. 6 bis d.l. n. 387/1987, concernente il personale "cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto", laddove il "dott. Sc." è stato collocato a riposo per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva.

Il ricorrente censura i diversi profili motivazionali della sentenza appellata, compreso quello, avente carattere autonomo ed autosufficiente, incentrato sulla non applicabilità dell'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, deducendo che la norma concerne, ai sensi del secondo comma, anche "il personale che chiede di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile".

Tale beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall'art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest'ultima, di ogni coerente effetto integrativo.

Quanto poi al rilievo, contenuto nella sentenza appellata, secondo cui l'art. 6 bis D.L. n. 387/1987 sarebbe applicabile al solo personale "cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto", laddove l'appellante è stato collocato a riposo dal Ministero dell'Interno per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve solo evidenziarsi, in senso contrario, che la situazione dell'appellante si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile".

Né la pretesa di parte appellante potrebbe trovare ostacolo, come *prima facie* ipotizzato con la citata ordinanza istruttoria, nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2, ai sensi del quale "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità", evincendosi dal provvedimento di collocamento a riposo del dott. Sc. che la relativa istanza è stata presentata il 31 gennaio 2011, allorquando cioè, avendo l'appellante compiuto i 62 anni di età e maturato oltre 42 anni di anzianità contributiva, era stato ormai superato lo sbarramento temporale suindicato.

Basti osservare, al fine di escludere ogni effetto decadenziale a carico dell'appellante, che l'art. 3 bis D.L. n. 387/1987, nell'estendere ai dirigenti della carriera prefettizia i benefici *de quibus* alla condizione che si tratti di personale "che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2", fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio *de quo* (*ergo*, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedurali: ciò in quanto il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo *status* soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedurali da osservare per l'acquisizione del beneficio *de quo* al suo patrimonio giuridico.

In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti.

Si apre, dunque, una ricca stagione di contenziosi da dirimere nelle opportune sedi giudiziarie amministrative, per tutti quei dipendenti delle Forze Armate e di Polizia che sono stati collocati in quiescenza - a domanda- prima di aver compiuto i 60 anni di età.

Davide Sera

e.mail: [legale.nazionale@usif.it](mailto:legale.nazionale@usif.it)